

Il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (riconducibile allo schema di cui all'art. 24, primo comma, lett. b della legge 8 agosto 1977 n. 584) si caratterizza per importare una scelta del contraente fondata non solo sull'offerta economica, ma anche su altri elementi predeterminati nel capitolato e nel bando (come il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico), il che implica ampi margini di discrezionalità dell'Ente appaltante in termini di valutazioni di convenienza e di apprezzamenti tecnici; pertanto, l'esigenza di garantire la par condicio dei concorrenti e il corretto espletamento della gara impone che la valutazione delle offerte, sotto i vari profili rilevanti, avvenga in applicazione di criteri univoci e obiettivi, predeterminati dal bando o dalla Commissione tecnica, essendo in ogni caso preclusa qualsiasi attività di determinazione o rideterminazione dei criteri valutativi posta in essere successivamente all'avvenuta presa visione delle offerte.